

(N. 1724-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1951

Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame tende ad aggiornare alcune disposizioni contenute nella precedente legislazione in materia di edilizia popolare in modo da renderle più adeguate alle esigenze suggerite dalla esperienza e dalla pratica attuazione dei provvedimenti stessi, e ad evitare gli inconvenienti che si sono riscontrati nella loro pratica applicazione.

Il disegno di legge in oggetto, indicato col n. 1724, viene presentato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro e si presenta pertanto al nostro esame colla preventiva approvazione dei diversi dicasteri interessati. Di conseguenza l'esame dei diversi articoli sarà svolto limitatamente al loro contenuto tecnico legislativo.

In relazione all'articolo 1 si rileva come sia noto che molti enti e cooperative si sono trovati nell'impossibilità materiale di portare a termine le opere nel 1950, termine che veniva fissato dall'articolo unico della legge 11 gennaio 1950, n. 22, perchè detti enti potessero fruire delle agevolazioni fiscali e tributarie previste a loro favore dalla legge 8 maggio 1947, n. 399, sull'Edilizia popolare. Tale inadempienza non può essere imputata a responsabilità dei citati enti poichè è altresì noto che per un insieme di difficoltà sopraggiunte nell'esecuzione dei programmi costruttivi sia per la scelta e l'acquisto delle aree, sia per la preparazione, l'esame e l'approvazione delle progettazioni, attraverso la lunga e laboriosa trafila dei controlli e delle verifiche burocratiche, gli enti e le cooperative interessate si sono trovate nella impossibilità materiale di portare a termine le opere nel 1950. Appare pertanto giusto ed equo di non privare questi enti involontari ritardatari dei benefici fiscali e tributari previsti a loro favore dalla vigente legislazione (legge 8 maggio 1947, n. 399) sull'edilizia popolare, ed a tal fine provvede opportunamente l'articolo 1 della presente legge che prevede una proroga al termine per l'ultimazione delle opere al 31 dicembre 1951. Tale proroga per ovvie ragioni di decorrenza di tempo si propone che venga estesa al 31 dicembre 1952.

All'articolo 2 viene proposto un adeguamento della quota mensile prevista a carico dei

soci delle cooperative edilizie per spese di manutenzione dei fabbricati sociali.

Questa quota era prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, nella misura dell'1 per cento del costo dei rispettivi alloggi risultante dai collaudi, e la sua entità è stata riconosciuta eccessiva allo scopo, in relazione all'elevato costo degli alloggi specie in questi ultimi anni, in conseguenza della svalutazione della moneta. Pertanto l'articolo 2 della presente legge propone la riduzione dell'aliquota mensile in discussione nella misura del 0,20 per cento del costo dei singoli alloggi quale risulterà dai collaudi relativi, per le costruzioni ultimate a decorrere dal 10 gennaio 1948. Tale aliquota risulta sufficiente per provvedere adeguatamente alle occorrenti manutenzioni degli stabili e pertanto sull'opportunità di tale aggiornamento non appaiono dubbi per cui si ritiene debba essere approvata la proposta del disegno di legge.

All'articolo 3 si propone una variante al disposto dell'articolo 7 secondo comma della legge 2 luglio 1949, n. 408, sostituendo il Ministro delle finanze a quello del tesoro citato in detto articolo, in quanto, in realtà il contributo dovuto dallo Stato e da corrispondere alla Cassa DD.PP. alle scadenze stabilite, per le *annualità di ammortamento* di ciascuno dei mutui concessi all'*Istituto di Previdenza dei giornalisti*, grava effettivamente sul bilancio del Ministero delle finanze (Capitolo 122 per l'esercizio 1949-50) e pertanto dovrà essere assunto dallo stesso Ministero. La sostituzione proposta dal ministero delle finanze a quello del tesoro, precedentemente indicata, non fa che rettificare una errata precedente indicazione e dare atto di una reale esistenza di rapporti fra gli enti interessati e per questo si ritiene opportuna l'approvazione.

All'articolo 4 si propone una nuova dicitura dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, numero 408, ed in proposito si osserva: al primo comma si propone una semplice aggiunta di alcune parole a maggiore chiarezza del contenuto dell'articolo senza modificarne il contenuto; ed invero al contenuto del primo comma che dice: « Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano

a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o di contributi dello Stato sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni» si propone l'aggiunta delle parole « nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia fatto da altro ente ».

Tale precisazione, che parrebbe pleonastica in base ad un esame sommario, sembra invece originarsi da alcune incertezze di interpretazione manifestatesi nelle precedenti applicazioni e pertanto si ritiene possa considerarsi utile e debba essere approvata.

Non altrettanto favorevole è il parere della Commissione sulle aggiunte proposte al secondo comma. La parte sostanziale di questo secondo comma che recita testualmente: « Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi 10 anni dalla data della assegnazione degli alloggi medesimi », rimane inalterata e ad essa si propone un'aggiunta che vorrebbe contemplare il caso in cui alcuni assegnatari intendessero scambiarsi parte degli alloggi loro assegnati prima della scadenza dei 10 anni e fino ad un massimo di due vani e ciò per eventuali sopraggiunte esigenze di ordine familiare. Ora tale minuto particolare lascia l'impressione di un riferimento a casi singoli ed isolati che pare non possano giustificare una disposizione di legge, anche perchè, nelle attuali condizioni, non è affatto escluso che, sul terreno della locazione, non possano più facilmente ed adeguatamente essere risolte eventuali emergenze del genere. Non si ravvisa pertanto giustificato un provvedimento di legge che autorizzi il Ministero dei lavori pubblici a derogare da quella che è la norma generale ormai collaudata da lunghi anni di applicazione. Si propone pertanto che venga respinta l'aggiunta al secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

All'articolo 5 viene proposta una semplificazione procedurale nella riscossione delle quote mensili di ammortamento dei mutui a favore della Cassa depositi e prestiti che appare logica.

Invero attualmente secondo il disposto dell'articolo 65 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, tale riscossione avviene tramite la cooperativa sia prima che dopo la stipulazio-

ne dei mutui individuali. Per ovvie semplificazioni contabili ed amministrative riesce giustificato che cessando di essere mutuataria la Cooperativa, per il sostituirsi dei mutui privati individuali, abbiano ad essere gli stessi privati contraenti dei mutui tenuti a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti quei contributi che prima venivano raccolti e corrisposti tramite la Cooperativa.

Si tratta in sostanza di realizzare quei rapporti diretti tra mutuante e mutuatari che vengono spostati dalla stipulazione dei mutui individuali ed è opportuno che, in seguito a tale stipulazione, vengano stabiliti rapporti diretti tra i soci e la Cassa depositi e prestiti.

Ed è per tale opportuna semplificazione che all'articolo 5 del disegno di legge vengono confermati gli impegni della cooperativa contenuti nell'articolo 65 del citato testo unico, con la limitazione contenuta nella frase « fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali ».

Per tale considerazione si ritiene dover approvare la modificazione introdotta all'articolo 65 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

All'articolo 6 vengono proposte due aggiunte dello stesso articolo 65 sopra citato riferentesi alle modalità di pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle quote di ammortamento dovute per mutui individuali, autorizzando ritenute mensili sugli stipendi e sulle pensioni oppure versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere centrale quale Cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Tali nuove modalità procedurali sembrano facilitare il compito dell'attuazione dei versamenti individuali e pertanto meritano di essere approvate.

All'articolo 7 si propone l'inclusione di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti nei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi delle Case popolari nei centri abitati con popolazione superiore ai 350.000 abitanti.

L'opportunità di tale disposizione appare evidente dalla considerazione della notevole entità dei finanziamenti che vengono concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti delle Case popolari. È quindi logico che un rappresentante della Cassa possa seguire direttamente il lavoro dei Consigli di amministrazione allo scopo di facilitare e semplifi-

care i rapporti tra i due enti specialmente nei grandi agglomerati cittadini (oltre 350 mila abitanti) cui corrisponde anche un maggior intervento della Cassa. Per tali considerazioni si ritiene dovere approvare l'articolo 7.

La Commissione ritiene opportuno proporre un nuovo articolo tendente a semplificare la procedura per la revoca del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei singoli Istituti autonomi delle Case popolari disponendo che i provvedimenti stessi siano adottati con decreto del Ministro dei

lavori pubblici anzichè come attualmente disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

Con un ultimo articolo aggiuntivo la Commissione intende chiarire e precisare che nella gestione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria la riscossione dei canoni a mezzo dell'Esattore delle imposte dirette con la procedura stabilita per la riscossione delle medesime, venga estesa anche ai canoni per *l'uso delle case* oltre che per l'uso delle baracche e dei padiglioni.

TOSELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DAL MINISTERO

Art. 1.

Il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, sostituito dall'articolo unico della legge di ratifica 11 gennaio 1950, n. 22 è prorogato al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

A parziale deroga dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, la quota a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali è stabilita, per le costruzioni ultimate a decorrere dal 1° gennaio 1948, nella misura annua del 0,20 per cento del costo dei rispettivi alloggi quale risulta in via provvisoria alla data di entrata in ammortamento provvisorio dei mutui, e, in definitiva, dopo il collaudo, salvo conguaglio.

Art. 3.

L'articolo 7, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti alle scadenze stabilite le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma ».

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'Ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia fatto da altro Ente.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, sostituito dall'articolo unico della legge di ratifica 11 gennaio 1950, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408 è sostituito dal seguente:

Identico.

« Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi. Tuttavia il Ministro dei lavori pubblici può consentire, anche prima che sia trascorso tale termine, la cessione di non più di 2 vani a favore di altro socio assegnatario di alloggio continuo, in relazione alla sua situazione familiare e sempre che non ostino esigenze tecniche e concorrano il nulla osta della Cooperativa ed il consenso dell'Ente mutuante.

« Il primo comma dell'articolo 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 65 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 11655, è sostituito dal seguente :

« Le Cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai suoi assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate ».

Art. 6.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti due commi :

« Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle Cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.

« Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti all'apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti ».

Soppresso.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari delle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 350 mila abitanti fa parte anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, modificativo dell'articolo 27 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sulla edilizia popolare ed economica, è inserito il seguente:

« La revoca del Presidente per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei singoli Istituti autonomi per le case popolari è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 289 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime ».